

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E  
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Roma, lì 29 aprile 2022

Oggetto: Problematiche interpretative afferenti l'art. 1, comma 14, legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i. –  
Riscontro Vs. mail del 26/04/2022, prot. n. 2022/0000328/CRP.

Con mail in data 26 aprile 2022, è stato richiesto un orientamento riguardo l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i. con riferimento alla pubblicazione dei documenti (curriculum vitae e certificato penale) sul sito internet di un candidato sindaco.

Al riguardo, si rappresenta che gli obblighi di pubblicazione ex art. 1, comma 14, sopra citato ricadono in capo ai partiti, ai movimenti politici nonché alle liste. Per queste ultime, in particolare, la pubblicazione dovrà effettuarsi "nel proprio sito internet ovvero, ..., nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale".

Ne scaturisce che le singole pubblicazioni non possono confluire in una pubblicazione unitaria.

Il Presidente